



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 24

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE BORMIO" CON IL COMUNE DI BORMIO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA

L'anno **2023 duemilaventitre**, addì **06 sei** del mese di **giugno**, alle ore **17:30** con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor **DAVIDE MENEGOLA**, presidente della Provincia;

Assiste il vice segretario generale dottor **PIERAMOS CINQUINI**.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
ANGELINI FRANCO	Consigliere	Presente
BERTARELLI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA	Consigliere	Assente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
PAPINI MAURIZIO	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
STOPPANI MARIA LISA	Consigliere	Presente
VANINETTI ALAN	Consigliere	Presente

Presenti n. 9		Assenti n. 1
----------------------	--	---------------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Previa relazione del presidente;

PREMESSO che:

- il Comitato Internazionale Olimpico ha assegnato a Milano - Cortina lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026 nell'ambito di tale evento la Valtellina assumerà un ruolo centrale nell'organizzazione della manifestazione;
- in particolare, il Comune di Bormio ospiterà le gare di sci alpino maschile tra cui le gare di discesa libera, di Super-G., di slalom gigante e la combinata alpina;
- allo scopo di promuovere e organizzare a Bormio e/o nel bormiese, attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento degli appuntamenti olimpici ed inoltre di eventi sportivi, culturali e di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possono utilmente inserirsi in una condivisa programmazione di sviluppo e valorizzazione del territorio mandamentale e provinciale, il Comune di Bormio, la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio e la Provincia di Sondrio intendono promuovere l'istituzione di una fondazione di partecipazione da denominarsi "FONDAZIONE BORMIO", individuando nell'istituto della fondazione in partecipazione il miglior strumento per perseguire gli scopi sopra descritto;

VISTO lo statuto provinciale, che prevede:

- all'art. 1 che: "la Provincia, ente locale intermedio fra i Comuni valtellinesi e valchiavennaschi, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e la Regione Lombardia, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico";
- all'art 4 c. 2 e 3 che: *"la Provincia di Sondrio, territorio interamente montano ... cura lo sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata in base alla specificità del territorio della provincia"... "svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali" e ... "in collaborazione con le città metropolitane, i Comuni, con le Comunità Montane e le Unioni di Comuni, sulla base di programmi promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale nei settori individuati dalla legge"*;

DATO ATTO che:

- all'interno della funzione di promozione turistica di questo ente, il sostegno alla realizzazione di eventi sportivi di ampio richiamo internazionale rafforza l'azione pubblica volta allo sviluppo socio economico dell'intero territorio provinciale, riversando benefici anche su contesti territoriali più ampi quali quello regionale;
- l'evento olimpico è pertanto il momento in cui maggiormente si manifesta questa sinergia fra amministrazioni pubbliche a livello provinciale e regionale;
- la costituzione di una fondazione in partecipazione ha anche lo scopo di demandare alla stessa la raccolta delle risorse e la gestione organizzativa degli eventi sportivi di elevata valenza nazionale o internazionale;

RICORDATO che:

- è opinione pacifica in dottrina e in giurisprudenza che l'ordinamento riconosca allo Stato e agli enti pubblici una capacità giuridica generale di diritto privato, ferme restando alcune limitazioni legali o statutarie alla possibilità di porre in essere determinati negozi e che sia ammesso di realizzare un fine pubblico anche mediante l'attività contrattuale ordinaria;
- tra le limitazioni legali vi è l'afferenza della attività di diritto privato alla sfera degli interessi la cui cura sia assegnata alla pubblica amministrazione agente;
- realizzare un fine pubblico mediante l'attività contrattuale ordinaria è ambito più ampio rispetto al soddisfacimento di un interesse generale e che, per quanto concerne l'argomento in trattazione, l'attività di promozione, organizzazione e realizzazione di eventi sportivi di ampio richiamo internazionale ha indubbio positivo riflesso sul soddisfacimento dell'interesse generale alla promozione socio-economica del territorio, ancorché tale attività possa essere svolta al di fuori del perseguimento di uno specifico interesse generale e con modalità tipiche di soggetti che non perseguono il soddisfacimento di interessi generali, in quanto la finalità pubblica può trovare soddisfacimento in via indiretta anche attraverso lo svolgimento di attività da parte di soggetti che perseguano in via diretta scopi propri secondo le modalità proprie della sfera privata;
- tuttavia, tale scelta operativa è condizionata dai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni fissate dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche dai quali la giurisprudenza contabile ha ricavato i seguenti principi:
 - [...] *In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, l'ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio ... dell'ente in considerazione all'utilità che l'ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l'ente*

stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio. Altrettante cautele dovranno essere adottate ... relativamente al corretto utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne il controllo efficace e l'applicazione puntuale dell'art. 4, comma 6, del DL. 95/2012. (Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, sez. Controllo, 22 /2019/PAR);

• “[...] la Sezione ribadisce che l'ente locale non può accollarsi l'onere di ripianare le perdite gestionali di una fondazione perché deve necessariamente farvi fronte la fondazione stessa attraverso il suo patrimonio, rimanendo estranea a tale fattispecie l'art. 21, comma 3-bis, d.lgs. 175/2016 (Corte dei conti, sez. controllo Piemonte, delibera 17 novembre 2017, n. 201/PAR). Infatti, legittimando detta disposizione il ripiano delle perdite da parte dell'ente partecipante alle condizioni ivi previste, essa opera soltanto a fronte di partecipazioni in ambito strettamente societario, rimanendone escluse le fondazioni alla luce del citato art. 1, comma 4, lett. b), D. Lgs. 175/2016. (Corte dei Conti per il Veneto, sez. Controllo, deliberazione n. 130/2020/PAR);

ATTESO che, in applicazione dei richiamati principi, è da ritenere consentito per questo ente il finanziamento della spesa relativa alla sola costituzione della citata fondazione in partecipazione mediante la partecipazione al fondo di dotazione con esclusione, invece, della possibilità di finanziare eventuali perdite gestionali;

RITENUTO, sulla base di tali premesse di partecipare, unitamente al Comune di Bormio ed alla Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, alla costituzione della fondazione denominata “FONDAZIONE BORMIO”, prevedendo il solo finanziamento nella misura di € 120.000,00 del fondo di dotazione, con espressa esclusione di ulteriori finanziamenti;

RITENUTO inoltre che le sopra indicate condizioni diano compiutamente conto della verifica che dal finanziamento della spesa relativa alla costituzione della “FONDAZIONE BORMIO” non derivi per la Provincia un “depauperamento del patrimonio in considerazione all'utilità che l'ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l'ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell'attività di promozione e valorizzazione del territorio”;

RICHIAMATI gli articoli 14-42 del codice civile relativi alla disciplina delle associazioni, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati, e in particolare l'art 14 che precisa che le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico;

VISTI lo schema di atto costitutivo della “FONDAZIONE BORMIO” e lo schema di statuto della stessa, composto da n. 18 articoli, all'uopo predisposti dal notaio Giandomenico Schiantarelli di Tirano – che in considerazione della rilevanza che l'ambito operativo della costituenda fondazione avrà sul tessuto socio economico provinciale ha ritenuto di non richiedere onorari per la propria attività professionale - che in copia vengono allegati al presente atto;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte nonché verificata la coerenza con i programmi di governo di questa amministrazione, di aderire alla costituzione della “FONDAZIONE BORMIO”, condividendone statuto e finalità;

DATO ATTO che la costituzione della fondazione in qualità di socio fondatore ordinario comporterà per questo ente il conferimento di una quota € 120.000,00;

DATO ALTRESÌ ATTO che è stato svolto un approfondimento istruttorio volto a valutare i presupposti e motivazioni del presente atto;

ESAMINATA la bozza di statuto della costituenda fondazione e rilevato che:

- la fondazione persegue le finalità di organizzazione generale degli eventi sportivi di valenza nazionale o internazionale da svolgersi nella località turistica di Bormio, della relativa logistica, dei trasporti e delle singole competizioni;
- la fondazione è dotata di un proprio patrimonio (art. 8 dello statuto);
- è previsto che il patrimonio venga incrementato dai successivi apporti acquisiti a qualsiasi titolo dalla fondazione;
- sono disciplinati gli organi della fondazione con il relativo riparto di competenze, (art. 9);
- è prevista la possibilità di nominare un direttore generale (art. 14 dello statuto);
- sono previsti l'estinzione e lo scioglimento della fondazione (art. 17 dello statuto);

CONSIDERATO che, in tema di partecipazione da parte degli enti locali alle fondazioni, gli orientamenti della Corte dei Conti in sede di controllo sono costanti nell'affermare che la partecipazione è possibile qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- coerenza con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate agli enti locali;
- sufficienza del patrimonio della fondazione;
- possibilità di erogazione di contributi solo a fronte di apposite convenzioni di servizio;

- certezza dell'eventuale impegno finanziario dell'ente locale;
- esclusione della possibilità di finanziare con risorse pubbliche eventuali perdite gestionali;

CONFRONTATA la bozza di statuto con gli orientamenti della magistratura contabile innanzi riportati e verificata la coerenza normativa e statutaria con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alla Provincia di Sondrio, cui è riconosciuta la specificità di cui ai commi 52 e 57 e da 85 a 97 della legge n. 56 del 2014;

RILEVATO che:

- per quanto attiene alla sufficienza del patrimonio della fondazione, si ritiene congrua la previsione di cui all'art. 8 della bozza di statuto;
- per quanto attiene la certezza dell'impegno finanziario dell'ente locale, l'art. 8 della bozza di statuto fissa il contributo dovuto dagli enti e nel presente atto si intende esprimere come atto di indirizzo che il rappresentante della Provincia di Sondrio potrà impegnare l'ente nella misura massima dallo stesso determinata, garantendo così che non possa eccedere dalle capacità di bilancio;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2023-2025 della Provincia è iscritta la previsione di spesa di € 120.000,00 per l'esercizio 2023, a copertura dell'impegno finanziario nei rapporti con la fondazione;

ATTESO che la fondazione non è costituita per soddisfare specificatamente esigenze di "interesse generale" in quanto il suo ambito operativo è coerente con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alle pubbliche amministrazioni fondatrici ma non comporta trasferimento alla fondazione di "funzioni" istituzionali proprie delle stesse, le cui comunità amministrate ricevono un vantaggio indiretto dalla partecipazione attraverso le attività proprie della fondazione, le cui ricadute hanno un indiscusso valore di promozione socio economica del territorio provinciale e della sua economia;

RITENUTO, pertanto, di formalizzare con il presente provvedimento la costituzione, in qualità di socio fondatore ordinario con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, della "FONDAZIONE BORMIO", approvando il relativo statuto allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), n.3 del d.lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

UDITI i seguenti interventi riportati per intero nella registrazione in atti:

Songini: chiede il motivo per cui nella proposta di deliberazione in discussione siano riportati i nominativi dei soli soci fondatori e non quelli dei soci onorari della fondazione.

Chiede altresì, considerati i punti successivi all'ordine del giorno del consiglio odierno, se non vi è il rischio di una sovrapposizione di funzioni tra la costituenda fondazione e la nuova azienda speciale della Provincia a cui si prevede di affidare compiti di promozione territoriale.

Pedrin: spiega la differenza tra le due tipologie di soci: fondatori ordinari e onorari.

Presidente: specifica che i soci fondatori (tra i quali la Provincia), a differenza di quelli onorari, concorrono al conferimento del capitale della fondazione.

In merito alle funzioni dichiara che non vi è alcun rischio di sovrapposizioni poiché la costituenda fondazione nasce su apposita richiesta da parte della Fondazione Milano - Cortina per la gestione degli specifici eventi delle olimpiadi invernali che si svolgeranno in Comune di Bormio.

Pedrin: rimarca che la nuova fondazione si dovrà occupare della gestione dei singoli eventi. Una necessità per Bormio, tant'è che ancor oggi non vi è alcun soggetto specifico che ad esempio gestisce le gare di coppa del mondo. E' tuttora la FISJ che direttamente se ne fa carico.

Per questo motivo la Fondazione Milano Cortina ha espressamente manifestato questa esigenza per la gestione degli eventi olimpici.

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 9 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 9 |
| * favorevoli | n. | 9 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di costituire, in qualità di socio fondatore ordinario con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina di Bormio, la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE BORMIO" per le motivazioni in premessa illustrate e che si intendono qui integralmente richiamate;
2. di approvare lo schema di atto costitutivo della "FONDAZIONE BORMIO" e lo schema di statuto della stessa, composto da n. 18 articoli, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di conferire al fondo di dotazione iniziale della costituenda fondazione di partecipazione l'importo di € 120.000,00 e di formulare espressa esclusione di ulteriori finanziamenti, demandando a successivi atti l'impegno e la liquidazione a favore della fondazione medesima;
4. di dare mandato al presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante dell'ente, ad intervenire all'atto notarile di costituzione autorizzandolo alla sottoscrizione dell'atto anche nell'eventualità che risulti necessario apportare eventuali modifiche non rilevanti al testo definitivo dell'atto stesso;
5. di prevedere che il rappresentante della Provincia all'interno della fondazione osservi i seguenti indirizzi:
 - relazionare, periodicamente ed almeno una volta all'anno, all'Amministrazione provinciale in ordine all'andamento della gestione della fondazione, allo scopo di consentire una migliore valutazione della situazione e l'eventuale adozione degli atti di competenza dei membri fondatori ordinari previsti dallo statuto;
 - segnalare tempestivamente alla Provincia eventuali azioni o attività proposte dalla Fondazione Bormio non coerenti con gli indirizzi programmatici provinciali;
6. di dare atto che la fondazione non è costituita per soddisfare specificatamente esigenze di "interesse generale" in quanto il suo ambito operativo è coerente con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative assegnate alle pubbliche amministrazioni fondatrici ma non comporta trasferimento alla fondazione di "funzioni" istituzionali proprie delle stesse.

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

• presenti	n.	9
• astenuti	n.	=
• votanti	n.	9
• * favorevoli	n.	9
• * contrari	n.	=

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., al fine di procedere con sollecitudine all'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Vice Segretario
CINQUINI PIERAMOS
F.to digitalmente

FONDAZIONE BORMIO

STATUTO

TITOLO I

ART. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile la Fondazione denominata: “**Fondazione Bormio**”.

ART. 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in **Bormio** e può istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue finalità, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili.

Essa ha per scopo la promozione e l'organizzazione, in ogni forma utile, di attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento di eventi sportivi e culturali o comunque di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possano utilmente inserirsi in una cornice complessiva di sviluppo e valorizzazione del territorio, anche in riferimento allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, nonché alle gare di Coppa del Mondo di varie discipline.

Scopo della Fondazione è anche la promozione e l'organizzazione delle attività, eventi e manifestazioni che avranno luogo dopo la conclusione di tali eventi di portata internazionale e che saranno finalizzate a salvaguardarne e valorizzarne la legacy, comunque costituendone lo sviluppo nel tempo.

In questo contesto, e nel perseguimento delle finalità testé indicate, la Fondazione si propone anche quale Soggetto interlocutore, per le attività legate alla venue olimpica

di Bormio, nei rapporti con il comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano-Cortina 2026.

Le attività della Fondazione sono tutte quelle possibili, di natura tecnica, amministrativa, organizzativa e promozionale, nonché di natura commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie per l'ottenimento dell'obiettivo e in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di scopo di lucro.

Le forme di gestione saranno autonome e democratiche, tenuto conto della rilevanza e degli effetti sull'intero territorio regionale nonché dell'impatto mediatico che l'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e delle gare di Coppa del Mondo di varie discipline cui l'attività della Fondazione si pone in relazione nelle forme e per le finalità di cui al presente statuto, comporteranno a livello mondiale.

La Fondazione si impegna, in questo contesto, a salvaguardare i valori sportivi e culturali della città di Bormio e del suo territorio, nel rispetto della sua storia, del suo consolidato valore ambientale e della sua acclarata tradizione sportiva, e si impegna a sviluppare iniziative di valorizzazione dell'intero territorio Valtellinese e Lombardo, nonché di promozione e di comunicazione, in sinergia con gli enti interessati, gli stakeholders del territorio e i portatori di interessi diffusi.

La Fondazione si impegna, sin d'ora, a svolgere attività coerenti con tali valori e obiettivi, nella consapevolezza che le componenti turistiche, culturali, di tradizione locale e associazionistiche, a vario titolo, andranno rispettate e valorizzate.

Inoltre, la Fondazione potrà svolgere, sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, ogni attività di natura tecnica, amministrativa, organizzativa, nonché commerciale e finanziaria, se ritenute utili e necessarie, per l'organizzazione, la promozione e lo sviluppo di eventuali altri eventi e manifestazioni sportive e culturali, di portata locale, nazionale e internazionale, da svolgersi nel territorio di Bormio, nel territorio del comprensorio e in generale della Provincia di Sondrio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione delle attività accessorie e/o strumentali a quelle statutarie.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari, e sempre in coerenza con la propria natura e senza scopo di lucro, la Fondazione potrà svolgere, in via strumentale alla realizzazione degli scopi statutari, tutte le attività consentite dalla

legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, ogni attività di carattere economico, finanziario, patrimoniale, commerciale, immobiliare, mobiliare. È esclusa in ogni caso la funzione creditizia.

La Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, a collaborazioni e forme di partenariato, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali, consorzi, società miste ed enti in genere che svolgano, in via strumentale ed esclusiva, attività connessa al perseguimento degli scopi statutari;
- e) stipulare ogni opportuno atto o contratto (ovvero subentrare in rapporti esistenti), secondo quel che si renda necessario al fine di regolare i rapporti con i soggetti che presteranno o abbiano prestato la loro attività nell'ambito dell'organizzazione o della promozione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e delle gare di Coppa del Mondo di varie discipline, ovvero di attività e manifestazioni a tali eventi prodromici e strumentali;
- f) svolgere ogni attività che si renda opportuna, anche mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione, anche ai fini dell'individuazione ed adozione delle strategie commerciali e di comunicazione maggiormente efficaci nei rapporti da instaurarsi con gli sponsor nonché, più in generale, ai fini dell'ottimizzazione dei flussi di ricavo conseguibili dall'organizzazione degli eventi e delle attività connesse al perseguimento degli scopi statutari;

g) sostenere, attraverso il proprio patrimonio, tutti i costi e tutte le spese relative alle attività prodromiche alla costituzione della Fondazione.

La Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, svolge prevalentemente le proprie attività nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

ART. 4 - DURATA

La durata della Fondazione è prevista fino al raggiungimento del suo scopo, anche attraverso attività successive allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in relazione agli eventi e alle manifestazioni sportive e di ogni altra attività o iniziativa diretta a salvaguardare la legacy dei Giochi e a svilupparne le ricadute utili sul territorio.

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della vigente normativa codicistica e speciale.

ART. 5 - MEMBRI FONDATORI ORDINARI E ONORARI

Sono membri fondatori ordinari ("Fondatori"):

- Comune di Bormio;
- Provincia di Sondrio;
- Comunità Montana Alta Valtellina.

I Fondatori contribuiscono alla formazione del fondo di dotazione iniziale di cui all'art. 8 e godono delle prerogative previste dal presente Statuto.

Sono membri fondatori onorari ("Fondatori Onorari"):

- Sci Club Bormio;
- Sci Club Alta Valtellina;
- Unione Sportiva Bormiese (USB)
- Associazione comprensoriale Alberghi e Case Vacanza;
- Società Impianti Bormio (SIB).

ai quali compete il potere di nomina di un membro ciascuno del Consiglio d'Indirizzo, secondo quanto previsto all'articolo 11.

ART. 6 - MEMBRI SOSTENITORI

Possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori ("Sostenitori"), le persone giuridiche pubbliche e/o private e, in generale, gli enti anche privi di personalità giuridica, nonché le persone fisiche che condividano lo scopo della Fondazione e che contribuiscano alle sue attività mediante apporti in denaro ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

L'ammissione avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio d'Indirizzo, che decide motivatamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In ogni caso, l'appartenenza alla Fondazione obbliga i Sostenitori al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi e al versamento dei contributi nella misura stabilita dal Consiglio d'Indirizzo.

La qualifica di Sostenitore si può perdere per uno dei seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'esercizio;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio d'Indirizzo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per violazione di norme e obblighi dello Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, previa contestazione degli stessi e con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

Il Sostenitore che sia stato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la relativa deliberazione.

Il Sostenitore che sia receduto o sia stato escluso non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

ART. 7 - CATEGORIE SPECIALI DI MEMBRI SOSTENITORI

Con delibera del Consiglio d'Indirizzo potranno essere costituite una o più categorie speciali di membri sostenitori.

In particolare, il Consiglio d'Indirizzo potrà costituire e, in seguito all'eventuale esaurimento dei compiti della stessa, anche sciogliere – una categoria di membri sostenitori che raccolga i partner tecnici delle manifestazioni e degli eventi sportivi organizzati dalla Fondazione o alla cui organizzazione essa partecipi.

I membri sostenitori appartenenti ad una determinata categoria speciale si riuniscono in assemblea su convocazione e sotto la presidenza del Presidente della Fondazione.

L'assemblea dei membri sostenitori appartenenti ad una determinata categoria speciale esprime pareri non vincolanti sulle questioni ad essa sottoposte dal Presidente della Fondazione, nomina un componente del Consiglio d'Indirizzo, propone al Consiglio d'Indirizzo la nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione di propria emanazione, esercita ogni altra prerogativa assegnatale dal presente Statuto.

TITOLO II

ART. 8 - FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Il patrimonio della Fondazione è composto da un fondo di dotazione iniziale e da un fondo di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai Fondatori, Comune di Bormio, Provincia di Sondrio e Comunità Montana Alta Valtellina che vi contribuiscono secondo i seguenti apporti:

- € 220.000 conferiti dal Comune di Bormio
- € 120.000 dalla Provincia di Sondrio
- € 20.000 dalla Comunità Montana Alta Valtellina

Esso è pari a € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) di cui una parte corrispondente pari ad € 52.000,00 (cinquantaduemila/00) ed è destinata a costituire il “fondo patrimoniale di garanzia”, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Il fondo di gestione è costituito da:

- la parte del fondo di dotazione iniziale non vincolata nel “fondo patrimoniale di garanzia”;

- le rendite e i proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione;
- i contributi e gli apporti dei Sostenitori;
- i contributi, gli apporti, le elargizioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari e le devoluzioni di patrimonio da parte di qualunque ente, soggetto o persona, fisica e giuridica, pubblica o privata
- eventuali contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali.

Tutte le entrate e gli eventuali avanzi di esercizio e in generale il fondo di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al sostenimento dei costi e delle spese relative alle attività della Fondazione, incluse le attività necessarie alla sua costituzione.

Il “fondo patrimoniale di garanzia” potrà essere aumentato su delibera del Consiglio d’indirizzo, mediante imputazione degli avanzi di esercizio o di altre poste attive iscritte in bilancio.

TITOLO III

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Consiglio d’Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

È organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale.

Le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle del Direttore Generale e del Collegio dei Revisori dei Conti, i cui compensi saranno stabiliti all’atto della loro nomina dal Consiglio d’Indirizzo.

Un compenso potrà, inoltre, essere riconosciuto – in armonia con le vigenti disposizioni di legge – a singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di attribuzione di deleghe operative specifiche.

È altresì riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (e documentate) dai componenti degli organi per lo svolgimento dei propri compiti.

ART. 10 - COMITATO ISTITUZIONALE

Il Comitato Istituzionale è composto da 3 (tre) membri:

- il Sindaco del Comune di Bormio o un suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Sondrio o un suo delegato;
- il Presidente della Comunità Montana Alta Valtellina o un suo delegato.

Il Comitato Istituzionale cura le relazioni con gli altri enti e le istituzioni coinvolte nell'organizzazione e nella realizzazione delle attività della Fondazione.

ART. 11 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Salvo quanto previsto al comma successivo, il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di 9 (nove) a un massimo di 12 (dodici) membri così nominati:

- il Presidente, nominato sia in sede di Atto Costitutivo, che successivamente dal Comune di Bormio;
- 1 (un) membro nominato dal Comune di Bormio;
- 1 (un) membro nominato dalla Provincia di Sondrio;
- 1 (un) membro nominato dalla Comunità Montana Alta Valtellina;
- 1 (un) membro nominato dallo Sci Club Bormio;
- 1 (un) membro nominato dallo Sci Club Alta Valtellina;
- 1 (un) membro nominato dall'Unione Sportiva Bormiese;
- 1 (un) membro nominato dall'Associazione comprensoriale Alberghi e Case Vacanza;
- 1 (un) membro nominato dalla Società Impianti Bormio Spa.

In caso di costituzione, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, di una o più categorie speciali di Sostenitori, ciascuna categoria speciale potrà nominare un membro del Consiglio d'Indirizzo di propria emanazione.

Fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, i componenti del Consiglio d'Indirizzo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Un mese prima della scadenza, coincidente con la data in cui si riunisce il Consiglio d'Indirizzo che approva il bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà agli enti o soggetti che ne hanno titolo, ai sensi del primo comma, formale richiesta di provvedere alle nuove nomine. Allo stesso scopo egli provvederà a convocare l'assemblea di ciascuna categoria speciale di membri Sostenitori della Fondazione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio d'Indirizzo, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto a mancare.

Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello dell'organo nel quale entra a far parte.

Al Consiglio d'Indirizzo competono le seguenti attribuzioni:

- attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nell'Atto Costitutivo e nello Statuto della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività da svolgere nel corso dei singoli esercizi;
- approvare gli obiettivi e i programmi di attività della Fondazione, proposti dal Consiglio di Amministrazione e verificare i risultati complessivi della gestione;
- esaminare e approvare il bilancio previsionale annuale e pluriennale e il bilancio consuntivo, con le relative relazioni accompagnatorie, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio d'indirizzo;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- nominare il Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio d'Indirizzo;
- redigere e modificare gli eventuali regolamenti interni;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il suo Presidente;

- deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi membri Sostenitori e provvedere alla costituzione di categorie speciali di membri Sostenitori;
- fissare la quota di ammissione e gli eventuali contributi annuali dei Sostenitori;
- proporre l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- determinare eventuali compensi, rimborsi, spese e diarie dei membri del Consiglio di amministrazione, in quanto titolari di deleghe operative specifiche, in linea con quanto previsto dall'art. 9.

Sarà in ogni caso necessario il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri riferibili ai Fondatori ordinari per quanto riguarda le seguenti delibere:

- (i) approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo con relative relazioni accompagnatorie predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- (ii) nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) eventuali modifiche dello Statuto;
- (iv) proposta di estinzione della Fondazione e di devoluzione del suo patrimonio.

Con riferimento alle delibere di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono, sarà inoltre necessaria la previa acquisizione di parere favorevole vincolante da parte della maggioranza dei Fondatori ordinari.

Il Consiglio d'Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Vicepresidente nominato dal Consiglio stesso e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre ed entro il mese di aprile per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio previsionale annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, inserito in apposito libro-verbali del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'Indirizzo, sia ordinarie che straordinarie, devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo, anche informatico, che ne attesti la ricezione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a tre giorni.

È comunque valida e regolarmente costituita la riunione che si svolga in presenza di tutti i membri del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio d'indirizzo si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione rappresenta la Fondazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio d'Amministrazione e convoca l'assemblea dei Sostenitori Originari e delle eventuali ulteriori categorie speciali di Sostenitori.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari della Fondazione. A lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano la

Fondazione sia nei riguardi dei membri che dei terzi, compresi i contratti stipulati dalla Fondazione.

Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente è nominato, sia in sede di Atto Costitutivo, che successivamente dal Comune di Bormio.

Il Presidente dura in carica 3 anni, fatto salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo.

Il Presidente può delegare la firma sociale ad uno o più procuratori, stabilendone i limiti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

Ne fa parte di diritto il Presidente della Fondazione, nominato dal Comune di Bormio.

Eccezion fatta per i primi componenti, nominati in sede di Atto Costitutivo, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti nominati dal Consiglio d'Indirizzo, uno su proposta della Provincia di Sondrio, uno della Comunità Montana Alta Valtellina, uno su proposta congiunta delle associazioni sportive Sci Club Bormio, Sci Club Alta Valtellina e Unione Sportiva Bormiese e uno su proposta dell'Associazione Comprensoriale Alberghi e Case Vacanza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) esercizi e sono riconfermabili.

La carica di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per il Presidente che è componente sia del Consiglio di indirizzo che del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio di Amministrazione vengano a mancare, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla loro sostituzione nella prima riunione utile, dopo l'acquisizione delle necessarie proposte, secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo della Fondazione e provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con ogni relativo potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

- nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Generale e ne definisce i relativi poteri esecutivi, operativi e gestionali;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone il programma delle attività, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone la proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale della Fondazione per l'approvazione da parte del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone il regolamento della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, contributi e devoluzioni di patrimonio provenienti da qualsiasi ente.

Sono comunque esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano alla competenza del Consiglio d'Indirizzo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo, anche informatico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione della data, del luogo ove si terrà la riunione e degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il termine di convocazione è ridotto a un giorno. In ogni caso, le riunioni si intendono regolarmente costituite quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 14 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha i poteri esecutivi, operativi e gestionali così come determinati all'atto della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché la rappresentanza della Fondazione su delega e nei limiti stabiliti dal Presidente della Fondazione.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La gestione dei fondi della Fondazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da un presidente e da due membri effettivi, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili e dovranno essere scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità in materia contabile e regolarmente iscritti nei relativi albi professionali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da persone estranee alla Fondazione, è nominato a maggioranza dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, o i suoi componenti disgiuntamente, potranno in qualsiasi momento compiere atti di ispezione, controllo e verifica.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto a tutte le riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ART. 16 - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° giugno di ciascun anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo da effettuarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

I bilanci consuntivi devono essere redatti in ottemperanza alle norme del Codice civile per le società di capitali e secondo i principi contabili italiani, tenuto conto delle peculiarità della Fondazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

ART. 17 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità o in tutti gli altri casi in cui l'estinzione è decisa dal Consiglio d'Indirizzo nei modi e nei limiti di cui all'articolo 11.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe.

TITOLO VI

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno , il giorno del mese di ,

, in Comune di

Bormio,

Innanzi a me

Notaio in iscritto presso il Collegio Notarile di Sondrio, si
sono costituiti i signori:

- nato a () il giorno , domiciliato per la carica presso la sede
comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per
conto ed in rappresentanza del "COMUNE DI BORMIO", con sede in
Bormio (SO) Via Buon Consiglio n. 25, codice fiscale numero
00099580144, nella sua qualità e veste di Sindaco pro-tempore in
esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data

numero

Registro Delibere, esecutiva a' sensi di legge, che in copia conforme
allo originale al presente si allega sotto la lettera "A";

- nato a () il giorno , domiciliato per la carica presso la sede
provinciale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per
conto ed in rappresentanza della "PROVINCIA DI SONDRIO", con
sede in Sondrio (SO) Corso XXV Aprile n. 22, codice fiscale numero
80002950147, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della

Provincia, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale
numero

del

che, in copia conforme allo originale digitale al presente si allega
sotto la lettera "B";

- nato a () il giorno , domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in
rappresentanza della "COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA",
con sede in Bormio (SO) Via Roma n. 1, codice fiscale 92002450143,
nella sua qualità e veste di Presidente pro-tempore in esecuzione
della deliberazione dell'Assemblea in data

numero

esecutiva a' sensi di legge che, in copia conforme allo originale al
presente si allega sotto la lettera "C";

- nato a () il giorno , residente a () n. , il quale interviene al presente
atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza
dell'associazione non riconosciuta "SCI CLUB BORMIO", con sede
in Bormio (SO) n. , codice fiscale numero , nella sua qualità e veste
di

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in
data

il cui verbale in copia conforme allo originale al presente si allega sotto
la lettera "D";

- nato a () il giorno , residente a () n. , il quale interviene al presente

atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza dell'associazione non riconosciuta "SCI CLUB ALTA VALTELLINA", con sede in Bormio (SO) Via Nesini n. 6, codice fiscale numero , nella qualità e veste di

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data

il cui verbale in copia conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "E";

- nato a () il giorno , il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza della associazione non riconosciuta "UNIONE SPORTIVA BORMIESE", con sede in Bormio (SO) Via Buon Consiglio n. 25, codice fiscale numero 92000820149, nella sua qualità e veste di Presidente

in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, il cui verbale in copia conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "F";

- nato a () il giorno , domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza della associazione non riconosciuta "ASSOCIAZIONE COMPRENSORIALE ALBERGHI E CASE VACANZA", con sede in () n. , codice fiscale numero , nella sua qualità e veste di della associazione stessa in esecuzione della deliberazione

in data, il cui verbale in copia conforme all'originale al presente si allega sotto la lettera "G";

- nato a () il giorno , il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in rappresentanza della Società per azioni "S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.P.A.", con sede in Bormio (SO) Via Battaglion Morbegno n. 25, con capitale sociale di euro 1.143.602,00 (unmilionequarantatremilaseicentodue) versato, durata al 31 maggio 2050, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio numero 00785310145, nella sua qualità e veste di della società stessa in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data, il cui verbale in copia conforme allo originale al presente si allega sotto la lettera "I";

della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMESSO

- che in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, il cui svolgimento è previsto dal 6 al 26 febbraio 2026 per le Olimpiadi e dal 6 al 15 marzo 2026 per le Paralimpiadi, allo scopo di promuovere e organizzare attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento di eventi sportivi e culturali o comunque di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possono utilmente inserirsi in una cornice complessiva di sviluppo e valorizzazione del territorio, si intende promuovere l'istituzione di una Fondazione di partecipazione da denominarsi "FONDAZIONE BORMIO" con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione di Partecipazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento delle sue attività.

Quanto sopra premesso

I comparenti mi richiedono di ricevere questo atto con il quale dichiarano di costituire, come col presente atto costituiscono, una Fondazione di partecipazione denominata:

"FONDAZIONE BORMIO"

La Fondazione ha sede in Bormio (SO), attualmente in via n. , ha durata illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo.

La Fondazione di partecipazione ha per scopo la promozione e l'organizzazione di attività, eventi, manifestazioni e ogni altra iniziativa preparatoria, prodromica o comunque legata allo svolgimento di eventi sportivi e culturali o comunque di manifestazioni di portata nazionale o internazionale che possono utilmente inserirsi in una cornice complessiva di sviluppo e valorizzazione del territorio, anche in riferimento allo svolgimento dei giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, nonché alle gare di Coppa del Mondo di varie discipline.

Scopo della Fondazione di Partecipazione è anche la promozione e l'organizzazione delle attività, eventi e manifestazioni che avranno luogo dopo la conclusione di tali eventi di portata internazionale e che saranno finalizzate a salvaguardarne e valorizzarne la legacy, comunque costituendone lo sviluppo nel tempo.

In questo contesto, e nel perseguimento delle finalità testé indicate, la Fondazione si propone anche quale Soggetto interlocutore, per le attività legate alla venue olimpica di Bormio, nei rapporti con il comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione Milano-Cortina

2026.

La Fondazione viene dotata di un patrimonio di euro 360.000,00 (trecentosessantamila), conferiti dai fondatori COMUNE DI BORMIO, PROVINCIA DI SONDRIO e COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA nelle misure e modalità che seguono:

- quanto ad euro 220.000,00 (duecentoventimila) dal COMUNE DI BORMIO mediante
- quanto ad euro 120.000,00 (centoventimila) dalla PROVINCIA DI SONDRIO mediante
- quanto ad euro 20.000,00 (ventimila) dalla COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA mediante

L'ente assegnatario entrerà nel possesso giuridico e nella detenzione materiale dei conferimenti alla data del Riconoscimento Giuridico.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione come definito all'art. 8 dello Statuto.

I comparenti dichiarano espressamente che i conferimenti di cui al presente atto sono sottoposti alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione.

La Fondazione è retta dallo Statuto che, previa lettura da me datane ai comparenti e previa sottoscrizione degli stessi e mia, viene allegato al presente atto sotto la lettera "L", perchè ne formi parte integrante e sostanziale.

I comparenti dichiarano che il COMUNE DI BORMIO, la PROVINCIA DI SONDRIO e la COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA assumono la veste di Fondatori ordinari, mentre lo SCI CLUB

BORMIO, lo SCI CLUB ALTA VALTELLINA, l'UNIONE SPORTIVA BORMIESE, l'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIALE ALBERGHI E CASE VACANZA e la società per azioni S.I.B. - SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.P.A. assumono la veste di Fondatori Onorari.

Possono far parte della Fondazione, acquisendo la qualifica di membri sostenitori ("Sostenitori"), le persone giuridiche pubbliche e/o private e, in generale, gli enti anche privi di personalità giuridica, nonché le persone fisiche che condividano lo scopo della Fondazione e che contribuiscano alle sue attività mediante apporti in denaro ovvero mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Con delibera del Consiglio d'Indirizzo potranno essere costituite una o più categorie speciali di membri sostenitori.

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° giugno di ciascun anno e termina il 31 maggio dell'anno successivo.

Il primo esercizio avrà termine il 31 maggio 2024.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Sono organi della Fondazione:

- a) il Comitato Istituzionale;
- b) il Consiglio d'Indirizzo;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente della Fondazione;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

È organo eventuale della Fondazione il Direttore Generale.

Quale Presidente per i primi tre esercizi fino all'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio che scadrà il 31 maggio 2026 il signor

Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione rappresenta la Fondazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, presiede il Consiglio d'Indirizzo e il Consiglio d'Amministrazione e convoca l'assemblea dei Sostenitori Originari e delle eventuali ulteriori categorie speciali di Sostenitori.

A comporre il primo Consiglio di Indirizzo che resterà in carica per i primi tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che scadrà il 31 maggio 2026 vengono nominati i signori:

Vengono attribuiti al presidente e legale rappresentante della Fondazione signor

tutti i poteri e facoltà di legge, compresa la facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le integrazioni e modifiche che dovessero essere richieste dall'autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Il medesimo è delegato a compiere tutto quanto necessario per l'iscrizione della Fondazione nel registro delle Persone Giuridiche, proporre le relative istanze, presentare comunicazioni, sottoscrivere e presentare la relativa documentazione.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I", dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura ai
comparenti che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con
me Notaio alle ore

Consta di tre fogli in parte dattiloscritti a sensi di legge da persona di
mia fiducia ed in parte scritti a mano da me Notaio per otto intere
pagine e fin qui di questa nona.

Provincia di Sondrio

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**sulla Deliberazione
“COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
DENOMINATA “FONDAZIONE BORMIO” CON IL COMUNE DI
BORMIO E LA COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA”**

art. 239, c. 1, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n. 267/2000

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Federica Daccò

Dott. Leonardo Sardini

Dott.ssa Pinuccia Rumi

L'ORGANO DI REVISIONE

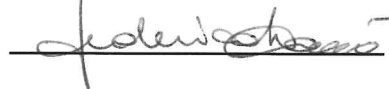
presenta

l'allegato parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1600/2023 avente per oggetto "Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Bormio" con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina", che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

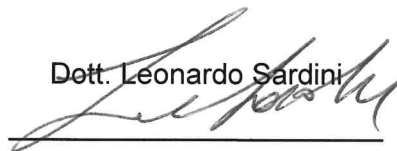
Sondrio, 1° giugno 2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Federica Daccò



Dott. Leonardo Sardini



Dott.ssa Pinuccia Rumi



Verbale n. 11 del 01.06.2023

L'Organo di Revisione della Provincia di Sondrio, nelle persone dei Sigg.:

- **Dott.ssa Federica Daccò** - Presidente incaricata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2022, a seguito delle dimissioni del Dott. Vincenzo Rappa a far data dal 30 aprile 2022; in precedenza componente nominata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 in data 12 agosto 2020;
- **Dott. Leonardo Sardini** – componente nominato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 in data 12 agosto 2020;
- **Dott.ssa Pinuccia Rumi** – componente nominata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 in data 11 luglio 2022 a seguito delle dimissioni del Dott. Vincenzo Rappa.

VISTA

- la richiesta di parere in merito alla proposta di costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Bormio" con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina;

ESAMINATI

- la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1600/2023 che espone le ragioni della costituzione della Fondazione e le finalità che si propone;
- lo schema di Atto Costitutivo della Fondazione;
- lo schema di Statuto della Fondazione;

PRESO ATTO

- dell'iter seguito per individuare lo strumento ritenuto più idoneo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- che la Fondazione (Ente senza scopo di lucro) è costituita al fine di favorire e sostenere lo sviluppo del turismo e del termalismo, di curare le infrastrutture, i servizi e le iniziative connesse, promuovere l'attività sportiva e favorire l'integrazione dei servizi offerti dagli operatori che agiscono all'interno della filiera turistica provinciale;
- che la costituzione della Fondazione comporta una previsione di spesa a carico dell'Ente pari ad euro 120.000,00, quale quota del fondo di dotazione (socio fondatore ordinario);
- che la costituzione di tale organismo è stata valutata dai competenti Uffici verificandone la coerenza con i documenti di programmazione della Provincia di Sondrio;

VISTI

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. dal Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Finanziarie, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla citata proposta di Deliberazione;
- l'art. 1, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 175/2016 che esclude le Fondazioni dall'ambito di applicazione della normativa stessa;
- l'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 3) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che l'Organo di Revisione debba esprimere parere sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla proposta di Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1600/2023 avente per oggetto: "Costituzione della Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Bormio" con il Comune di Bormio e la Comunità Montana Alta Valtellina", secondo le modalità esposte nella documentazione trasmessa e nei limiti delle previsioni di spesa indicati, con espressa esclusione di ulteriori finanziamenti.

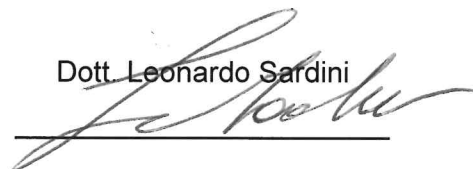
Sondrio, 1° giugno 2023

L'Organo di Revisione

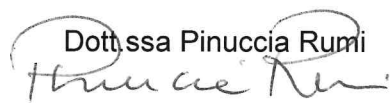
Dott.ssa Federica Daccò

Handwritten signature of Federica Daccò in black ink, written over a horizontal line.

Dott. Leonardo Sardini

Handwritten signature of Leonardo Sardini in black ink, written over a horizontal line.

Dott.ssa Pinuccia Rumi

Handwritten signature of Pinuccia Rumi in black ink, written over a horizontal line.



PROVINCIA DI SONDRIO

Servizio risorse finanziarie e controllo di gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1600 /2023 con oggetto: "COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE BORMIO" CON IL COMUNE DI BORMIO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA " si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Sondrio li, 29/05/2023

**IL DIRIGENTE
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E CONTROLLO DI GESTIONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1600 /2023 con oggetto: "COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE BORMIO" CON IL COMUNE DI BORMIO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA" si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Sondrio li, 29/05/2023

**IL RAGIONIERE CAPO
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente**



PROVINCIA DI SONDRIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Deliberazioni di Consiglio

Deliberazione n. 24 del 06/06/2023

Oggetto: COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DENOMINATA "FONDAZIONE BORMIO" CON IL COMUNE DI BORMIO E LA COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA.

Si certifica che copia delle presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio online della Provincia di Sondrio per rimanervi per la durata di 15 giorni consecutivi.

Sondrio li, 13/06/2023

Il Segretario Generale
(CINQUINI PIERAMOS)
f.to digitalmente